

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa

La crisi energetica innescata dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 ha determinato una accelerazione per tutti i paesi dell'Unione europea nella trasformazione del proprio sistema energetico al fine di ridurre la dipendenza da importazione di gas e di altri combustibili fossili, verso un maggiore impiego delle fonti rinnovabili. Tra le ragioni che hanno determinato l'esigenza di adottare il presente decreto concorrono anche fenomeni generali come la transizione ambientale e digitale, l'evoluzione tecnologica, la specializzazione settoriale e la moltiplicazione delle sedi di produzione normativa, unitamente ai fattori contingenti.

Il Regolamento (UE) 2023/435, approvato il 27 febbraio 2023 ed entrato in vigore il 1° marzo dello stesso anno, ha introdotto un nuovo quadro regolatorio che modifica il regolamento (UE) 2021/241 consentendo agli Stati membri di modificare i Piani nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), oltre alle possibilità di rimodulazione già previste, anche con l'aggiunta di un capitolo dedicato alle nuove azioni volte a conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU, oggi Missione 7 del PNRR.

In coerenza con quanto previsto dal citato regolamento (UE) 2023/435, la citata nuova Missione, attraverso 5 riforme e 17 investimenti, punta a:

- 1) rafforzare le reti di trasmissione e distribuzione, sia dell'energia elettrica che del gas;
- 2) accelerare la produzione di energia rinnovabile;
- 3) aumentare l'efficienza energetica e digitale;
- 4) creare le competenze nei settori pubblico e privato per la transizione verde;
- 5) promuovere la catena del valore delle energie rinnovabili e dell'idrogeno attraverso misure che facilitino l'accesso al credito e ai crediti d'imposta.

Tra le nuove cinque riforme, la prima riguarda la "Razionalizzazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili a livello centrale e locale" che prevede l'adozione e l'entrata in vigore di un unico testo legislativo primario e che consolidi tutte le norme che regolano la promozione delle fonti energetiche rinnovabili.



Obiettivo di questa riforma è consolidare e razionalizzare la legislazione e le disposizioni vigenti che disciplinano la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.

La riforma consiste nell'adozione e nell'entrata in vigore di un unico atto legislativo primario che raccoglie, compila e consolida tutte le norme che disciplinano la diffusione delle energie rinnovabili e sostituisce tutta la legislazione esistente in materia. L'atto legislativo stabilisce, inoltre, i principi per la razionalizzazione e la armonizzazione delle procedure di autorizzazione per le fonti energetiche rinnovabili a livello subnazionale.

Tra i 17 investimenti è compresa la raccomandazione di snellire le procedure di autorizzazione per l'energia rinnovabile a livello centrale e locale.

Ai fini dell'attuazione delle predette misure, a livello nazionale, un ulteriore elemento di complessità è dato dal fatto che il flusso principale della regolazione è stato alimentato da provvedimenti a contenuto *ab origine* eterogeneo.

Coordinare le norme nazionali tra di loro e adeguare queste ultime alle disposizioni eurounitarie; completare, ove necessario, il recepimento delle direttive comunitarie; eliminare le disarmonie tra i vari settori; individuare sedi e organi della programmazione energetica e precisarne le competenze, unitamente alla riduzione nonché semplificazione del complesso della normativa vigente, diventa, allora, strettamente funzionale al rilancio della politica energetica del nostro Paese.

Va poi considerato che le disposizioni che regolano la materia continuano ad essere disseminate in fonti normative tanto numerose quanto frammentarie, tali da risultare di difficile individuazione, anche in ragione della scarsa chiarezza dei testi che si sovrappongono. In tale contesto, pertanto, risulta opportuno riorganizzare l'intera normativa in materia.

Nella cornice di una così abnorme produzione normativa, la certezza del diritto va perseguita con ogni strumento possibile, secondo una strategia sinergica dispiegata su tre fronti:

- a) la riduzione quantitativa della legislazione vigente;
- b) il riassetto ed il riordino per ambiti tematici omogenei;
- c) il miglioramento della qualità della regolazione per ridurre la tendenza fisiologica delle norme a proliferare.



Il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa intende percorrere tutte le strade appena menzionate, attraverso la redazione di un decreto in linea con le disposizioni previste dal PNRR, in ragione della delega ricevuta che consente di intervenire oltre che sul riordino anche sulla riduzione e semplificazione, sulla razionalizzazione e sulla qualità della legislazione.

L'eccesso di produzione normativa, la sua complessità formale e spesso la sua difficile attuabilità sono più volte stati fonte di effetti paralizzanti rispetto a una efficace ed incisiva politica energetica, difficile da attuare non solo per il cittadino ma anche e soprattutto per le stesse imprese chiamate ad attuare la politica energetica.

Da queste considerazioni discende l'avvertita esigenza, non più differibile, di procedere alla ridefinizione di un quadro normativo che riassuma, integrandoli coerentemente, i principi fondamentali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili del nostro Paese.

In particolare, la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle norme disciplinanti i regimi in materia di energie rinnovabili nonché il suo adeguamento alla disciplina eurounitaria, costituiscono gli strumenti attraverso cui il presente decreto intende assicurare, anche nell'interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e paesaggistici.

Un tale processo deve naturalmente svolgersi nell'ambito dell'assoluta garanzia dei diritti inviolabili degli individui e dell'interesse pubblico generale e, fra i valori da tutelare, figura sicuramente l'ambiente quale *habitat*, come tutelato dall'articolo 9 della Costituzione all'esito di un recente percorso di revisione e aggiornamento delle relative previsioni. Esiste però un terreno nel quale le due esigenze – quella di tutela dell'ambiente e, in particolare, di un ambiente salubre quale *habitat* naturale del genere umano, e quella di valorizzazione della libertà individuale e imprenditoriale – si saldano, ed è lo sviluppo della *green economy*, che trova il suo caposaldo e necessario presupposto nella diffusione delle energie rinnovabili, tema disciplinato anche dall'Unione europea, che persegue la semplificazione amministrativa nell'ambito delle Missioni PNRR (tra le quali il RePowerEU) ed assegna ai Paesi europei obiettivi di progressivo aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili.



In tale quadro il Governo ha attribuito, fin dalla predisposizione del suo programma, preminente rilievo al tema della semplificazione normativa, al quale è preposto il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa.

I ministri proponenti (Ministro per la Pubblica amministrazione, Ministro per le Riforme e la semplificazione normativa e Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica), dunque, hanno da subito avviato un tavolo di lavoro per affrontare le molteplici questioni concernenti la redazione di un provvedimento normativo per i procedimenti finalizzati alla produzione di energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 26, legge 5 agosto 2022, n.118.

In relazione alla complessità e pluralità delle tematiche da affrontare, sono stati coinvolti molteplici soggetti istituzionali e della società civile al fine della completa valutazione di tutti gli interessi sottesi alla tutela dell'ambiente come da ultimo declinato dall'articolo 9 della Costituzione.

Parallelamente si pone l'opportunità di un efficace intervento di contrasto ai cambiamenti climatici ormai in atto, anche al fine di rispettare gli obiettivi di decarbonizzazione e di produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dall'Unione europea. Tale esigenza si salda con la duplice necessità di contrastare l'inquinamento atmosferico e di assicurare una maggiore indipendenza energetica al Paese nei nuovi drammatici contesti internazionali destinati ad incidere direttamente sugli approvvigionamenti di olio combustibile e gas naturale, esponendo i Paesi dell'Europa, fra essi in particolare il nostro, a fenomeni internazionali speculativi ormai ben conosciuti dai consumatori italiani.

La possibilità di un intervento mirato di sistematizzazione e semplificazione della normativa concernente le fonti rinnovabili è confermata dalla considerazione che si tratta, per l'appunto, non di un'attività di tutela ambientale e del paesaggio, ma di un'attività di produzione di energia, da considerare al pari di ogni altra attività di produzione industriale, ma da favorire con particolare intensità per i suoi positivi effetti per l'ambiente (e quindi per il paesaggio), nonché per l'economia nazionale (rapida riduzione della dipendenza energetica da gas e petrolio, attrazione degli investimenti, incremento dell'occupazione, sviluppo delle filiere produttive di eccellenza nazionale).

2. Il quadro normativo interno e sovranazionale



Come anticipato, lo sviluppo e la massima diffusione di fonti energetiche rinnovabili si rivelano cruciali non solo per l'autonomia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ma anche per la realizzazione della transizione ecologica, che è un obiettivo chiarissimo e vincolante sul piano europeo e internazionale (tra gli altri, si v. Accordi di Parigi del 2015, Agenda ONU 2030, *Clean energy package*, *Green New Deal*, *Next Generation EU*, "Normativa europea sul clima"). Unitamente alla transizione digitale, inoltre, la transizione ecologica definisce una nuova politica industriale europea e rappresenta uno dei pilastri del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

All'interno della Missione 2 del PNRR (*"Rivoluzione verde e transizione ecologica"*), infatti, è compresa la Componente 2 denominata *"Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile"*, la cui finalità è proprio quella di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione del sistema energetico attraverso cinque linee di riforma e ingenti investimenti.

La massima diffusione delle energie rinnovabili al fine di raggiungere gli obiettivi sovranazionali di neutralità climatica entro il 2050 risulta in linea anche con la già menzionata legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1, la quale ha dato espresso rilievo all'ambiente sia nel perimetro dei principi fondamentali, sia in seno alla c.d. Costituzione economica, innovando gli articoli 9 e 41 della Costituzione. La tutela dell'ambiente diviene esplicitamente un compito della Repubblica, anche nell'interesse delle future generazioni (art. 9 Cost.). L'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno all'ambiente (art. 41, comma 2, Cost.); inoltre, l'attività economica pubblica e privata può essere indirizzata e coordinata a fini ambientali (art. 41, comma 3, Cost.).

Tra i principi (e gli obiettivi) fondamentali della materia in esame, anche alla luce del generale *favor* a livello internazionale ed europeo per la massima diffusione delle fonti rinnovabili, devono essere annoverati quelli di semplificazione e di celere conclusione delle procedure autorizzative per la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia alimentati da siffatte fonti di energia (in questi termini, v., ad esempio, tra le tante, Corte cost. 25 marzo 2022, n. 77, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una normativa regionale che, tra l'altro, aveva sospeso il termine per il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, relativamente a talune zone agricole).

Invero, la materia delle Energie Rinnovabili, nel corso degli ultimi anni, è stata oggetto di numerosi interventi normativi che, pur dichiaratamente volti allo snellimento delle



procedure di autorizzazione di impianti alimentati da fonti “pulite”, hanno creato una stratificazione legislativa non di agevole interpretazione e applicazione.

Al riguardo, la Comunicazione della Commissione europea dell’8 marzo 2022 dal titolo *“REPowerEU: azione europea (nel tentativo di affrancarci dalla dipendenza del gas russo) comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili”* richiede di *“garantire che la pianificazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il loro collegamento alla rete e la rete stessa siano considerati d’interesse pubblico prevalente e nell’interesse della sicurezza pubblica e possano beneficiare della procedura di pianificazione e autorizzazione più favorevole tra quelle disponibili”*, considerato che *“uno degli ostacoli principali agli investimenti nelle energie rinnovabili e relative infrastrutture è risultato essere la durata delle procedure amministrative”* (v. in part. par. 2.2.3. della Comunicazione citata).

Non è un caso che, al fine di realizzare gli ambiziosi obiettivi sovranazionali di progressiva decarbonizzazione del sistema energetico, il PNRR attribuisca un primario rilievo alla *“semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili on-shore e offshore”* e alla creazione di un *“nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili”* (PNRR, 130-131).

In particolare, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – nella versione approvata il 13 luglio 2021 – nell’ambito della Missione 1 (M1) Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 1 (C1) Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA, prevede che per assicurare la riforma di una “buona amministrazione” è necessario semplificare le procedure critiche che interessano direttamente cittadini e imprese tra cui proprio quelle in materia energetica (vedi M1C1- 60, 61 e 63).

In linea con gli indirizzi delineati nel PNRR, il Piano per la transizione ecologica (PTE) si fa carico di integrare le politiche ambientali nazionali con la digitalizzazione e la transizione energetica, prevedendo, tra l’altro, che l’apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica dovrà raggiungere almeno il 72% entro il 2030 e coprire quote prossime al 100% del *mix* energetico primario complessivo, attraverso *“investimenti e riforme finalizzati a un rapido incremento della penetrazione delle energie rinnovabili”*, che risulta oggi ostacolato dalle *“difficoltà autorizzative”* e dalle *“complessità procedurali”*.

Per raggiungere tali obiettivi intermedi entro il 2030, in particolare, si stima che il fabbisogno di nuova capacità FER da installare debba attestarsi intorno a 70-75 GW, vale a



dire tra 7 e 8 GW/anno, il che richiede, ancora una volta, *“un cambio di passo nei processi autorizzativi di messa in opera di capacità FER”* (Relazione sullo stato di attuazione del Piano per la Transizione Ecologica, 30 maggio 2022, 10 ss.).

Ancora, la Direttiva (UE) 2023/2413 del 18 ottobre 2023 (c.d. “RED III”) ribadisce che *“Alcuni dei problemi più comuni incontrati dai promotori di progetti in materia di energia rinnovabile riguardano la complessità e la lungaggine delle procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni e di connessione alla rete stabilite a livello nazionale o regionale nonché la mancanza di personale sufficiente e di competenze tecniche da parte delle autorità di rilascio delle autorizzazioni per valutare l’impatto ambientale dei progetti proposti. È pertanto opportuno razionalizzare taluni aspetti ambientali dei processi e delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti in materia di energia rinnovabile”* (Considerando n. 24).

A tal fine, appare meritevole di apprezzamento l’affermazione del principio dell’interesse pubblico prevalente alla realizzazione di siffatti impianti, dapprima sancito, in una fase particolarmente acuta della crisi energetica, dal Regolamento (UE) 2022/2577 del 22 dicembre 2022 e poi definitivamente introdotto nell’ordinamento dell’Unione europea ad opera della ridetta direttiva 2023/2413/UE, che ha integrato la direttiva 2018/2001/UE con un articolo (l’articolo 16 *septies*) precipuamente rubricato “interesse pubblico prevalente” (cfr., su tale principio, anche il Considerando n. 44 della direttiva 2023/2413/UE).

Più di recente, si segnala la raccomandazione della Commissione europea 2024/1343 del 13 maggio 2024 sull’accelerazione delle procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati, ove si pone specificamente l’accento sulla necessità di garantire che la realizzazione di impianti FER goda dello *status* di *“massima importanza possibile a livello nazionale ... con tutti i vantaggi che ne derivano nei procedimenti amministrativi o giudiziari”*.

3. La base normativa del presente decreto

L’articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, come successivamente integrato, delega il Governo, nella prospettiva di sostenere la concorrenza e la competitività del Paese, alla semplificazione e alla riforma di taluni procedimenti amministrativi. In particolare, l’articolo 26, al suo comma 4, introduce una delega specifica per l’adozione *“di uno o più*



decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese e della crescita di competitività del Paese”.

La delega, dunque, si prefigge una pluralità di obiettivi di carattere trasversale: da un lato, la riduzione degli oneri amministrativi a carico di imprese e cittadini, dall’altro, una maggiore chiarezza normativa prodotta dalla ricognizione e dal relativo riordino, in un’ottica di semplificazione. Il tutto adeguando il nostro ordinamento al diritto dell’Unione europea.

Nell’ambito di tale quadro, i principi e criteri direttivi che guidano nell’esercizio della delega sono, in gran parte, volti a tipizzare e individuare le attività soggette ai diversi regimi, semplificare i procedimenti autorizzatori, estendere l’ambito delle attività liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione, nonché digitalizzare le procedure.

La delega conferma, dunque, la necessità di lavorare contemporaneamente sia sul crinale del riordino normativo che su quello della semplificazione procedimentale, entrambi strumenti necessari per assicurare un contesto giuridico ottimale – in termini di certezza, chiarezza e semplicità – alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

La stessa iniziativa comporta anche una incisiva riduzione e semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti la materia, in attuazione degli impegni fissati dal PNRR. Il presente decreto intende affrontare tutti i profili di disciplina degli interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili, semplificando radicalmente una normativa complessa e frammentaria che – come già rilevato - ha portato al progressivo rallentamento dei percorsi di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, talvolta proprio a causa di interventi episodici e non coordinati di semplificazione che, negli ultimi anni, hanno finito per aggiungere nuovi oneri agli adempimenti preesistenti.

La formulazione testuale dei criteri di delega, previsti dal comma 5, delinea l’esigenza semplificatoria sopra citata laddove prevede:

“a) [la] ricognizione e [il] riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior



grado di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli aspetti peculiari della materia;

b) [il] coordinamento ... delle disposizioni legislative vigenti ... apportando le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la coerenza della normativa ...;

c) [la necessità di] assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina ...;”, residuando solo alle lettere d) ed e) la “semplificazione dei procedimenti amministrativi ... anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi ... aggiornamento delle procedure”, mentre le lettera f) pone il criterio di chiusura dell’“adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea;

d) [la necessità di] semplificare i procedimenti amministrativi nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare, l'avvio dell'attività economica nonché l'installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico;

e) [la necessità di] aggiornare le procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;

f) [la necessità di] adeguare i livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione europea”.

Quanto all’*iter* per l’attuazione della delega, l’articolo 26, comma 7, della legge n. 118 del 2022 prevede che il relativo decreto legislativo/i relativi decreti legislativi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi debbono poi essere



trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Il ruolo di co-proponenza del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per le riforme istituzionali, insieme con il Ministro competente *ratione materiae* (il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica), è emblema dell'importanza e della trasversalità dell'oggetto della delega nonché del coinvolgimento di profili che sono, a un tempo, sia di semplificazione dei regimi amministrativi sia di semplificazione normativa.

4. Contenuti della proposta normativa

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, attua un'opera di riordino e di semplificazione normativa della disciplina concernente la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, disponendo la contestuale abrogazione delle molteplici disposizioni che oggi disciplinano la medesima materia.

In particolare, l'obiettivo di semplificazione amministrativa è stato perseguito, tra gli altri, attraverso: (i) la riduzione del numero di regimi amministrativi, ora riconducibili solamente a tre (attività libera, procedura abilitativa semplificata, autorizzazione unica); (ii) una revisione delle soglie previste per le valutazioni di impatto ambientale, in modo da rendere effettiva la snellezza intrinseca ai regimi dell'attività libera e della procedura abilitativa semplificata, sull'assunto che questi ultimi abbracciano progetti la cui realizzazione o il cui esercizio non comporta impatti ambientali significativi; (iii) l'integrazione dei procedimenti, conformemente alle previsioni della più richiamata direttiva 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE.

Sul piano del riordino normativo, invece, la scelta è stata quella di ricondurre all'interno di un unico decreto la disciplina procedimentale delle fonti rinnovabili; al testo, che presenta i caratteri di brevità ed essenzialità, sono poi elencati gli interventi riferiti ai regimi amministrativi previsti, in guisa da chiarire, con precisione, l'ambito di applicazione di ciascuno di esso. Un apposito allegato è dedicato alle abrogazioni espresse. Giova segnalare, infine, che realizza un'opera di semplificazione normativa anche la scelta di rendere, in linea generale, ciascun regime amministrativo applicabile alle plurime tecnologie che consentono la produzione di energia da fonti rinnovabili (eolico,



fotovoltaico, solare termico, geotermico, *et cetera*), in attuazione di un principio di “neutralità tecnologica”, emulando, peraltro, l’uso del legislatore sovranazionale (si confronti, al riguardo, l’articolo 16 della direttiva 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE).

In particolare, **l’articolo 1, comma 1**, individua l’oggetto nelle procedure amministrative riferite alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, nonché agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti, chiarendo che la nuova disciplina ha in sé ogni regola procedurale necessaria alla realizzazione di detti interventi, con conseguente abrogazione ovvero non applicabilità delle precedenti disposizioni concernente la medesima materia. Il comma 1 in commento reca altresì una clausola di salvezza delle disposizioni legislative e regolamentare in materia di edilizia per l’acquisizione del titolo prettamente edilizio necessario alla “cantierizzazione” degli interventi.

Il **comma 2 dell’articolo 1** pone le finalità dell’intervento normativo, volto ad assicurare *“anche nell’interesse delle future generazioni, la massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e il suo adeguamento alla disciplina eurounitaria, nel rispetto della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e del paesaggio e della concorrenza fra gli operatori presenti e futuri.”*. La transizione ecologica da combustibili fossili a fonti rinnovabili è infatti individuata, in ambito internazionale ed eurounitario, come un necessario strumento di tutela dell’ambiente, nelle sue diverse accezioni individuate dalla nostra Corte costituzionale, rispetto ai fenomeni di inquinamento e di surriscaldamento globale, capaci di compromettere la possibilità di vivere in un *habitat* a misura d’uomo. In tal senso, l’intervento è posto a tutela non solo di tutti i cittadini italiani, ma anche delle future generazioni.

L’intima connessione con il diritto eurounitario – recentemente innovato, come più volte ribadito, dall’entrata in vigore della direttiva 2023/2413/UE, che si spinge fino a disciplinare i profili procedimentali concernenti la realizzazione degli interventi oggetto del decreto in commento – giustifica quanto disposto al **comma 3**, per effetto del quale le



regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui al presente decreto entro il termine di centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Sempre a mente del **comma 3**, il mancato rispetto del predetto termine comporta l'applicazione del presente decreto; il **comma 4** fa salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che *“si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione”*.

L'**articolo 2**, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile *“è soggetta al regime di autorizzazione nei soli casi previsti dal presente decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e proporzionalità.”*

Inoltre, *“gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti”* (**comma 2**).

Il **comma 3** sancisce, inoltre, i principi generali di *“celerità, uniformità procedimentale sull'intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri”* nonché *“del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento”*. Il nuovo regime giuridico dovrà garantire altresì *“la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonché la concorrenza fra gli operatori”*.

L'**articolo 3** richiama il principio dell'interesse pubblico prevalente di derivazione eurounitaria che attribuisce, di regola e salva prova contraria, priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fatta salva la possibilità di escludere aree selezionate del territorio e particolari tipologie di progetti dalla predetta priorità (**comma 2**). Le ipotesi di esclusione, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con specifiche caratteristiche tecniche, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata. In ogni caso, l'esclusione dovrà assicurare il rispetto delle priorità stabilite nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Resta ferma, ai fini della predetta esclusione, l'individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 (**comma 3**). Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del predetto decreto legislativo è stato adottato, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, che stabilisce, tra l'altro, principi e criteri omogenei per l'individuazione, da parte delle regioni, delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al



raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, secondo l'approccio del c.d. “*burden sharing*”, che implica la condivisione degli “oneri” relativi al perseguimento di tali obiettivi da parte di ciascuna regione.

L'articolo 4 introduce le definizioni necessarie ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, anche nel tentativo di fugare dubbi interpretativi emersi durante la vigenza della precedente normativa. Si chiarisce, in particolare, che per “*realizzazione degli interventi*” intende alludersi, non solo alla costruzione dell'impianto singolarmente inteso (sia esso di produzione di energia da fonte rinnovabile o di accumulo), quanto piuttosto alla costruzione e “*all'esercizio*” dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. Rientrano, poi, nella nozione di “*realizzazione degli interventi*”, non solo i casi di realizzazione di nuovi impianti, ma anche i casi di interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale di impianti. La nozione *de qua* trova corrispondenza nella “struttura” degli allegati A, B e C, ciascuna dei quali distingue le ipotesi di realizzazione di nuovi impianti da quelle di intervento su impianti esistenti, già autorizzati o abilitati. Per “*soggetto proponente*” si intende il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli interventi che, a qualsiasi titolo, dispone della superficie ovvero della risorsa necessarie per gli impianti da fonti rinnovabili e di accumulo. È definita “*amministrazione procedente*”: il comune territorialmente competente nel caso della procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 8 e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica o la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 9. Infine, si intende per “*piattaforma SUER*” la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

L'articolo 5 prevede che le domande e le comunicazioni siano veicolate attraverso la nuova piattaforma unica digitale “SUER” e che, nelle more della sua attivazione, restino operativi gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale.

La previsione secondo cui tutti i procedimenti debbano transitare attraverso un'unica piattaforma digitale si mostra in linea con la direttiva 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE, e con il PNRR. Giova rammentare che, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha predisposto un decreto di istituzione della nuova piattaforma, sottoposto all'esame della Conferenza Stato – Regioni. La piattaforma (anche detta “Sportello unico delle energie rinnovabili”, da cui l'acronimo “SUER”), rappresenterà l'unico punto di accesso per le procedure



amministrative relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, fornendo guida e assistenza lungo tutte le fasi della procedura. In prima attuazione, la SUER riguarderà i procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica. A tal fine è prevista l'adozione di un modello unico per le istanze di autorizzazione.

La portata innovativa del presente decreto è senz'altro evidenziata dall'**articolo 6**, che sostituisce i diversi regimi amministrativi esistenti, eterogenei e non coordinati, introdotti dalle disposizioni legislative che si sono susseguite nel tempo, riconducendoli a tre: attività libera; procedura abilitativa semplificata; autorizzazione unica. Si tenga presente che, per il solo settore "FER elettrico", la normativa vigente ammette plurime tipologie di regime: l'attività a edilizia libera (*ex* articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001); la comunicazione (*ex* articolo 6, comma 11, del decreto legislativo n. 28 del 2011); la dichiarazione di inizio lavori asseverata (articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 28 del 2011); la procedura abilitativa semplificata – PAS (articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011); l'autorizzazione unica (articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003). Alcuni interventi sono poi qualificati dalla legislazione vigente come di "manutenzione ordinaria" (commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 7-*bis* del decreto legislativo n. 28 del 2011).

In primo luogo, l'**articolo 7** prevede di assoggettare al regime della "attività libera" le fattispecie di interventi individuate dall'Allegato A. Si prevede, infatti, che tali interventi, per impatto, potenza derivante o collocazione dell'impianto, siano, di regola, liberamente realizzabili. L'assoggettamento al regime della "attività libera" delle fattispecie di cui all'Allegato A è stato operato muovendo da una analitica ricognizione del quadro normativo vigente, con l'intento di ricondurre nell'alveo di una categoria unitaria interventi attualmente ascrivibili ai regimi della manutenzione ordinaria, dell'edilizia libera, della comunicazione e, in alcuni casi residuali, della dichiarazione di inizio lavori asseverata e della denuncia di inizio lavori.

Il **comma 2** prevede che il regime dell'attività libera non si applica agli interventi nel caso in cui gli interventi ricadono su beni oggetto di tutela ai sensi della Parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in aree naturali protette o nei siti della rete "Natura 2000". Conseguentemente, la norma chiarisce che, qualora un determinato intervento di cui all'Allegato A insista sui predetti beni o sulle predette aree, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata di cui al successivo articolo 8.



Qualora poi gli stessi interventi insistano su aree assoggettate a vincoli paesaggistici (comma 4) o ad altri singoli vincoli tra quelli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 (comma 6), è prevista una procedura particolarmente accelerata, mirante a superare l'inerzia dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo. Ciò anche sulla scorta del recente indirizzo giurisprudenziale secondo cui *“l’istituto del silenzio assenso risponde ad esigenze di semplificazione e celerità dell’azione amministrativa che vengono bilanciate con le esigenze di tutela degli interessi pubblici. A tale bilanciamento non si sottraggono gli interessi sensibili, la cui tutela rafforzata non viene pregiudicata dall’operatività degli istituti di semplificazione di cui agli articoli 14-bis e 17-bis della legge n. 241 del 1990. Da ciò consegue che l’eventuale parere tardivo e, in generale, le determinazioni rese una volta maturato il termine nell’ambito della conferenza di servizi sono irrilevanti e privi di effetti in quanto con la formazione del silenzio assenso viene meno la competenza dell’autorità rimasta inerte* (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 3 giugno 2024, n. 4948; Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610).

Ai sensi del **comma 5**, l'autorizzazione paesaggistica non occorre nel caso in cui gli interventi, pur se insistenti su aree o immobili “vincolati” di cui all'articolo 136, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure la tecnologia di costruzione e installazione degli impianti fotovoltaici consenta l'utilizzo di materiali della tradizione locali (con ciò rendendo l'impianto perfettamente integrato nel paesaggio).

Il **comma 6** prevede che, al di fuori dei casi previsti dal comma 3, qualora ai fini della realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, sussista uno dei vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si applica il regime della procedura abilitativa semplificata prevista dall'articolo 8. La medesima disposizione si applica, altresì, agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.

Il **comma 7** prevede l'estensione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del modello unico semplificato adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli interventi disciplinati da questo articolo.

Per gli impianti individuati dall'Allegato B, **l'articolo 8** prevede l'applicazione della procedura abilitativa semplificata (PAS) che risponde a una *ratio* di semplificazione amministrativa e normativa, a un tempo. Anche in questo caso, lo sforzo è stato quello di ricondurre a unità le molteplici tipologie di regime relative alla costruzione e all'esercizio di impianti da fonti rinnovabili, che sarebbe sproporzionato, anche alla luce della disciplina vigente,



sottoporre al regime autorizzatorio più gravoso dell'autorizzazione unica. La PAS, per come concepita, facilita l'acquisizione dei nulla-osta necessari, riduce i tempi delle istruttorie e, al contempo, garantisce certezza ai soggetti proponenti, anche sotto il profilo della "bancabilità".

La PAS, che è un istituto "tutto tipico" del settore energetico introdotto ad opera del decreto legislativo n. 28 del 2011 (di recepimento della direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili 2009/28/CE), ha riscontrato negli anni il favore dei soggetti interessati, pur in presenza di talune incertezze in ordine alla sua natura giuridica. A tale ultimo riguardo (e, in specie, a fronte di recenti interventi normativi, quali, ad esempio, quelli di cui all'articolo 47 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023) la giurisprudenza del Consiglio di Stato è pervenuta a una definizione della PAS quale procedura che conduce all'ottenimento di un "*atto autorizzativo che si forma tacitamente*".

Tale istituto rappresenta, tanto a legislazione vigente quanto nell'impostazione del presente decreto legislativo, una ipotesi intermedia tra l'attività libera e l'autorizzazione vera e propria, in quanto la formazione del titolo abilitativo non richiede un'espressa manifestazione di volontà da parte dell'amministrazione procedente, quanto più semplicemente il decorso di un termine senza che sia stato comunicato il provvedimento di diniego.

La procedura prende avvio con la presentazione, mediante la piattaforma SUER, di un progetto corredato: delle dichiarazioni sostitutive in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi; della dichiarazione di disponibilità, a qualunque titolo, della superficie ovvero della risorsa interessata dagli interventi; delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie nonché del più recente "vincolo" imposto dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 199 del 2021, come introdotto ad opera del decreto-legge n. 63 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2024; degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete; nei casi in cui sussistano vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso; del cronoprogramma di realizzazione degli interventi.

La PAS conduce all'acquisizione di un provvedimento tacito di assenso, anche mediante la convocazione di una conferenza dei servizi semplificata nel caso in cui vengano in rilievo i vincoli di cui al suddetto articolo 20, comma 4, fermo restando che il dissenso in conferenza di



una delle amministrazioni preposte ai vincoli medesimi, che sia congruamente motivato, dà luogo a un provvedimento di diniego alla realizzazione dell'intervento.

All'esito favorevole della procedura, il soggetto proponente è tenuto a richiedere la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione interessata dell'avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo, unitamente alla data di presentazione del progetto, alla data di perfezionamento del titolo abilitativo, alla tipologia di intervento e alla sua esatta localizzazione. Dalla pubblicazione – che avviene nel primo bollettino ufficiale successivo alla ricezione della richiesta e determina il decorso dei termini di impugnazione – il titolo abilitativo acquista efficacia, è opponibile ai terzi e decorrono i relativi termini di impugnazione. In quanto preordinata alla efficacia del titolo, la pubblicazione sul BUR ha, dunque, natura costitutiva.

In caso di mancata comunicazione al soggetto proponente del provvedimento di diniego nei termini previsti dall'articolo 8 in esame, il comune è legittimato a esercitare l'annullamento in autotutela nel termine perentorio di sei mesi dal perfezionamento del titolo abilitativo.

Si sanziona, infine, con la decadenza del titolo abilitativo, il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma allegato al progetto per l'avvio della realizzazione degli interventi o per la mancata entrata in esercizio dell'impianto.

Solo per progetti che si assumono di particolare complessità, previsti dall'Allegato C, il decreto legislativo prevede, all'**articolo 9**, un procedimento autorizzatorio unico, che integra effettivamente, al proprio interno, la valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, fissando termini certi e congrui, tenuto conto della complessità del progetto in rapporto all'esigenza di un pronto e sollecito raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Il nuovo procedimento unico, applicabile sia agli impianti *on-shore* sia agli impianti *off-shore*, consente, pertanto, di integrare i tempi della procedura amministrativa con quelli delle procedure di valutazione di impatto ambientale, evitando le odierne eccessive lungaggini e complicazioni.

In particolare, il soggetto proponente deve presentare la domanda di autorizzazione unica, tramite la piattaforma SUER, alla regione competente o al Ministero dell'ambiente, a seconda della tipologia di intervento, utilizzando, a tale fine, il modello da adottarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Le amministrazioni verificano la documentazione e, se necessario, richiedono ulteriori integrazioni e, nel caso di valutazioni ambientali, si apre una fase di consultazione pubblica. Al termine, l'amministrazione procedente indice una conferenza di servizi per finalizzare la decisione.



La determinazione conclusiva della conferenza costituisce il provvedimento autorizzatorio unico, che comprende tutti i titoli abilitativi necessari. Il provvedimento autorizzatorio unico ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, stabilita nella determinazione conclusiva (di segno favorevole) della conferenza di servizi, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento. L'autorizzazione unica decade nel caso in cui, entro i termini previsti dal progetto esecutivo, non abbia preso avvio la realizzazione dell'intervento o l'impianto non sia entrato in esercizio. Si stabilisce che il Ministero della cultura prenda parte al procedimento autorizzatorio unico allorché gli interventi siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, e non siano sottoposte a valutazioni ambientali.

L'articolo 10 coordina i regimi della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica con il vigente procedimento per il rilascio della concessione demaniale, ove necessaria ai fini della realizzazione dell'impianto.

In particolare, per ottenere la concessione di superfici o risorse pubbliche per la realizzazione di interventi, il proponente deve presentare una richiesta all'ente concedente, che la pubblica sul proprio sito *web*. Se non vi sono richieste concorrenti o se viene selezionato il proponente, l'ente rilascia la concessione.

Se gli interventi richiedono un'abilitazione o un'autorizzazione unica, la relativa domanda deve essere tempestivamente presentata, altrimenti, la concessione decade. Nelle more, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica.

Il proponente stipula una convenzione con l'ente concedente dopo l'ottenimento del titolo abilitativo e, da tale momento, sono dovuti i relativi oneri. La concessione decade se i lavori non iniziano o l'impianto non entra in esercizio entro i termini previsti. Le concessioni per risorse geotermiche e idroelettriche seguono le specifiche normative vigenti.

L'articolo 11 disciplina le sanzioni amministrative per l'inottemperanza alle disposizioni precedentemente illustrate, adattando alle nuove procedure le previsioni sanzionatorie di diritto amministrativo già previste dall'ordinamento e facendo salve le ulteriori sanzioni applicabili alle medesime fattispecie, incluse quelle previste in materia paesaggistica dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Si prevede, altresì, che al di fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ai soggetti di cui al comma 1 è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 1.000 e euro 100.000.



L'**articolo 12** reca norme di coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali. In particolare, coerentemente con la normativa eurounitaria (e, in particolare, con la direttiva 2011/92/UE, ai sensi della quale spetta agli Stati membri stabilire le soglie che determinano la sottoposizione a valutazioni ambientali dei progetti di cui all'allegato II alla direttiva medesima) si è proceduto a rimodulare talune soglie previste dagli allegati alla parte seconda **del titolo III** del decreto legislativo n. 152 del 2006, per specifica tecnologia e tenendo conto degli impatti ambientali, in modo da realizzare l'obiettivo, esposto in incipit, di rendere effettiva la semplificazione intrinseca a regimi non propriamente autorizzatori (quali quelli di PAS e autorizzazione unica) che, ai sensi della legislazione vigente, spesso, viceversa, richiedono l'esperimento delle valutazioni ambientali, con conseguente attenuazione della snellezza che, in linea di principio, dovrebbe caratterizzare simili regimi (cfr., ad esempio, l'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 199 del 2021).

Gli **articoli 13 e 14** pongono, infine, le necessarie misure di coordinamento con la disciplina vigente, transitorie e abrogative delle disposizioni previgenti.

L'**articolo 15**, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Gli **Allegati A, B, C** individuano gli impianti sottoposti ai descritti tre diversi regimi amministrativi.

L'**Allegato D** reca l'elenco delle disposizioni abrogate o comunque superate dalla nuova disciplina unica dei regimi amministrativi applicabili agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In conclusione, con la redazione del presente decreto sulle energie rinnovabili numerosi saranno i vantaggi per il nostro Paese:

- primo tra tutti, l'armonizzazione della normativa in materia, nonché lo snellimento e la standardizzazione delle procedure che faciliteranno l'implementazione dei progetti, con auspicabile aumento degli investimenti da parte delle imprese che operano nel settore delle energie rinnovabili;
- una maggiore efficienza poiché la riduzione della burocrazia e delle incoerenze normative permette una più rapida realizzazione dei progetti;



- rafforzamento della “Sicurezza Energetica” poiché una normativa unificata favorisce una più rapida transizione verso fonti di energia sicure e sostenibili, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili;
- l’intervento in esame appare, inoltre, essenziale per il successo del piano RepowerEU. Una normativa armonizzata permetterà di superare le attuali barriere burocratiche, incentivare gli investimenti e accelerare la transizione verso un sistema energetico sostenibile e sicuro. Questo approccio contribuirà non solo a raggiungere gli obiettivi di RepowerEU, ma anche a consolidare il ruolo dell'Europa come *leader* globale nella lotta al cambiamento climatico e nella promozione delle energie rinnovabili.

Resta inteso che eventuali correzioni e integrazioni saranno possibili, ove necessario, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto previsto dall’articolo 26, comma 9, della legge di delega n. 118 del 2022, nonché dalle direttive europee legate al REPowerEU.



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Il presente decreto, attraverso l'adozione di un unico testo legislativo primario, mira alla razionalizzazione, al riordino e alla semplificazione delle norme disciplinanti i regimi in materia di energie rinnovabili, anche adeguando i regimi stessi alla disciplina euro-unitaria.

Esso si pone in attuazione dell'articolo 26, comma 4 e 5, lett. b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (come successivamente integrato), che delega, infatti, il Governo ad adottare, ai suddetti fini, uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili.

L'**articolo 1** individua l'oggetto e le finalità del decreto in esame. Le norme ivi contenute hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 1 contiene, tra l'altro, una clausola di salvezza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia per l'acquisizione del titolo prettamente edilizio necessario alla "cantierizzazione" degli interventi, senza incidere, pertanto, sulla finanza pubblica. Le attività connesse all'adeguamento delle regioni e degli enti locali alle disposizioni del decreto, di cui al comma 3, saranno svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, per l'effetto non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** fissa i principi generali dei regimi amministrativi previsti dal decreto. Si tratta di norme di carattere ordinamentale che, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3** richiama il principio dell'interesse pubblico prevalente, di derivazione euro-unitaria, che attribuisce, di regola, priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Le norme ivi contenute hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 4** reca le definizioni necessarie per l'applicazione della nuova disciplina. L'articolo in commento contiene norme di carattere ordinamentale, che, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 5** prevede che le domande e le comunicazioni siano veicolate attraverso la nuova piattaforma unica digitale "SUER", prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021. La piattaforma, gestita dal Gestore dei servizi energetici S.p.a., è realizzata e resa operativa senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'attuazione della misura sarà, infatti, garantita mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Si tratta, infatti, di modellare alcune attività che, già a legislazione vigente, sono realizzabili attraverso le funzionalità che il SUER è in condizione di assicurare. Il comma 2 prevede che, nelle



more dell'operatività della piattaforma SUER, la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativa agli interventi avvenga mediante utilizzo degli strumenti informatici già operativi in ambito statale, regionale, provinciale e comunale. La disposizione, dunque, nel prevedere, l'utilizzo di strumenti già in uso alle amministrazioni, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 6** elenca i tre regimi amministrativi ("attività libera", "procedura abilitativa semplificata", autorizzazione unica"), disciplinati dalle disposizioni successive applicabili per la realizzazione degli interventi contemplati dal decreto in oggetto. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, la quale non comporta, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7:

comma 1: prevede l'assoggettamento al regime dell'attività libera delle fattispecie di interventi individuate dall'Allegato A. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, che, in quanto tale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2: esclude dall'applicazione del regime dell'attività libera gli interventi ricadenti su beni oggetto di tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio o in aree naturali protette. La misura, di carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 3, 4, 5 e 6: dispongono in ordine al procedimento amministrativo per la realizzazione degli interventi in relazione ai quali si rende necessaria l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (interventi su ville, giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza e su complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici). La misura di carattere procedimentale non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le attività amministrative connesse al rilascio delle autorizzazioni sono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Comma 7: la misura, di carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 8, comma 1**, prevede l'applicazione della procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione degli interventi individuati dall'Allegato B. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, che, in quanto tale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 2** dispone in ordine alle modalità di presentazione del progetto da parte del proponente e alla documentazione da produrre a corredo e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** individua il comune procedente nell'ipotesi in cui l'intervento coinvolga più comuni. La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi da 4 a 9** disciplinano il procedimento, i tempi e le condizioni di rilascio del titolo abilitativo. Le attività amministrative connesse vengono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 9, comma 1**, introduce un nuovo procedimento di autorizzazione unica (AU), comprensivo, ove occorrente, della valutazione di impatto ambientale. Le previsioni contenute nell'articolo in commento hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I **commi da 2 a 12** disciplinano il procedimento, i tempi e le condizioni di rilascio del titolo abilitativo. Le attività amministrative connesse vengono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 13** dispone in ordine ai casi di partecipazione al procedimento da parte dei Ministeri competenti. La misura, di carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 10** coordina i regimi della PAS e dell'AU con il vigente procedimento per il rilascio della concessione demaniale, ove occorrente per la realizzazione dell'impianto. Si tratta di norma di carattere ordinamentale, che non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 11** disciplina le sanzioni amministrative per l'inottemperanza alle disposizioni sopra sinteticamente esaminate. L'applicazione di tali sanzioni determinerà, all'evidenza, entrate per la finanza pubblica, il cui ammontare non è, in ogni caso, quantificabile in via previsionale.

L'**articolo 12** reca norme di coordinamento con la disciplina vigente in materia di valutazioni ambientali, adeguandola alle disposizioni contenute nel presente provvedimento. Tali norme hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



L'**articolo 13** reca norme di coordinamento con la disciplina vigente, adeguandola alle disposizioni contenute nel presente provvedimento. Tali norme hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 14** pone, infine, le necessarie misure transitorie e abrogative delle disposizioni previgenti. L'articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto **riveste** carattere ordinamentale.

L'**articolo 15** reca la clausola di invarianza finanziaria.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

